

attività svolte nell'impianto e si sono sempre concluse con un rapporto finale pienamente favorevole.

Rinvenimenti di residui bellici con aggressivi chimici pericolosi sono purtroppo ancora abbastanza frequenti, specie nelle zone in cui fu combattuta la 1^a Guerra Mondiale; tali residui frequentemente sono in pessime condizioni in quanto sono rimasti interrati oppure alle intemperie per lunghi periodi; normalmente non presentano alcuna indicazione esterna del loro contenuto o del Paese d'origine e sono quindi potenzialmente molto pericolosi. Tali materiali non costituiscono formalmente un pericolo proliferativo ai sensi della Convenzione in quanto generalmente non sono più utilizzabili, ma rappresentano ancora un pericolo per le persone e per l'ambiente; per tali ragioni gli Stati Parte sono tenuti ad effettuare la loro distruzione in condizioni di sicurezza e nel pieno rispetto dell'ambiente.

Alla fine del 1999 - due anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione - il Ministero dell'Interno ha rinvenuto in varie località del nord Italia quantità rilevanti di residui della Prima e della Seconda Guerra Mondiale, in avanzato stato di degrado; anche in questo caso è stato disposto il loro trasferimento nell'impianto di distruzione dello Stabilimento Militare dei materiali NBC di Civitavecchia, che provvederà alla loro distruzione.

2) Ispezioni agli impianti industriali

Le ispezioni dell'OPAC agli impianti industriali si prefiggono di verificare la corrispondenza tra le dichiarazioni periodiche e la situazione reale, verificare che le sostanze chimiche non siano impiegate per scopi non consentiti dalla Convenzione ed in particolare che non siano presenti sostanze indicate nella Tabella 1 della Convenzione (composti potenzialmente utilizzabili come armi chimiche e con un limitatissimo uso per fini pacifici).

Per stabilire la frequenza delle ispezioni successive a quelle iniziali gli ispettori devono anche determinare il grado di rischio che l'impianto, in base all'attività svolta ed alla tecnologia disponibile, sia potenzialmente in grado di infrangere la Convenzione.

La frequenza e l'intensità delle ispezioni sono poi stabilite dal Segretariato Tecnico dell'OPAC, tenendo conto del grado di rischio accertato dagli ispettori, del tipo di attività svolta dall'impianto e dei prodotti chimici impiegati.

L'attività ispettiva dell'OPAC nel nostro Paese si è concentrata essenzialmente su impianti di produzione, lavorazione e consumo di composti chimici di largo impiego per fini civili consentiti. Gli ispettori dell'OPAC, sempre accompagnati da una adeguata scorta dell'Autorità Nazionale, dall'entrata in vigore della Convenzione, avvenuta il 29 aprile 1997, hanno già effettuato in Italia 24 ispezioni alle industrie (delle quali 1 nel 1997, 11 nel 1998, 5 nel 1999, 5 nel 2000 e 2 nel 2001) in altrettanti impianti chimici, su circa 180 impianti complessivamente ispezionabili nel nostro Paese. Nel corso del 2001 ed a seguito delle difficoltà di bilancio, l'OPAC ha dovuto ridurre sensibilmente le attività ed in particolare le ispezioni agli impianti industriali di minor rischio; per questo motivo ha dovuto ridurre anche le sue ispezioni in Italia.

Le ispezioni si sono svolte sempre in un contesto di alta professionalità, correttezza e rispetto delle procedure da parte degli ispettori, nonché con la più ampia trasparenza e la massima collaborazione da parte delle industrie ispezionate. Tutte le ispezioni hanno avuto uno svolgimento ed un esito ottimali, non essendo emerse violazioni della Convenzione; le attività svolte erano state correttamente indicate nelle dichiarazioni periodiche e non si sono verificati casi di presenza di sostanze chimiche proibite o di esportazioni non consentite.

I risultati positivi suindicati sono stati ottenuti anche grazie all'attività svolta dall'Autorità Nazionale, che ha preventivamente visitato tutti gli impianti ispezionabili per illustrare gli adempimenti dovuti ai sensi della Convenzione, agevolare la preparazione della documentazione tecnico-amministrativa da presentare agli ispettori dell'OPAC e dirimere eventuali interrogativi di carattere procedurale.

La stessa Autorità Nazionale ha partecipato a tutte le ispezioni con un proprio nucleo, per vigilare sulla corretta applicazione della Convenzione, informare il personale dell'impianto su diritti e doveri derivanti dalla legge, nonché per assistere gli ispettori nella preparazione del rapporto preliminare sull'ispezione.

Per dare attuazione alle procedure di ricezione degli ispettori al punto di ingresso nel nostro Paese, normalmente coincidente con un aeroporto in prossimità del sito da ispezionare, nonché per assicurare la protezione degli ispettori, l'Autorità Nazionale in ogni occasione si è avvalsa dell'ausilio delle forze di Polizia (C.C. - PS) che hanno fornito

la più ampia collaborazione e si sono prodigate per la migliore riuscita delle operazioni previste, dando una concreta dimostrazione di efficienza, competenza e professionalità, sempre sottolineate dagli ispettori nel rapporto sull'ispezione.

In genere le ispezioni hanno avuto una durata di 5-6 giorni, a seconda della complessità dell'impianto; normalmente vi hanno partecipato 4-5 ispettori dell'OPAC che si sono ripartiti i compiti del controllo tecnico ed amministrativo. Tutti gli ispettori, appartenenti alle più svariate nazionalità, hanno mostrato ampia competenza, stretta osservanza delle procedure ed assoluto rispetto delle regole per la difesa della riservatezza industriale.

Le due ispezioni condotte dall'OPAC in Italia nel 2001 hanno interessato impianti chimici di tabella 2A* e 2B. L'impianto di tabella 2A* è stato ispezionato per la seconda volta dall'entrata in vigore della Convenzione, secondo una frequenza ritenuta regolare per tale tipo di impianti. Le due aziende ispezionate producono rispettivamente il BZ e il Dietilamminaetantiolo.

Il **Dietilenamminoetantiolo** (CAS 100-38-9) è un prodotto chimico di sintesi, utilizzato essenzialmente nell'industria farmaceutica come prodotto intermedio per la preparazione di alcuni prodotti come i sulfamidici; il prodotto, in reazione con altri composti chimici, può però essere utilizzato anche per la fabbricazione del TABUN, un gas nervino, letale anche in bassissime concentrazioni.

Il **BZ**, abbreviazione di 3-Quinuclidinil-benzilato (CAS n. 6581-06-2) è un forte neuro-deprimente, usato nell'industria farmaceutica come intermedio per la produzione di sedativi di larga diffusione (come il Librax). Come arma chimica il BZ è temibile per i suoi effetti, molto simili a quelli determinati dai gas nervini, anche se i suoi effetti, a bassa concentrazione, sono reversibili.

In alcuni Stati il BZ è stato utilizzato per preparare armi chimiche, oppure come agente anti-sommossa per l'ordine pubblico in quanto, anche a bassa concentrazione, produce nausea, vomito e stato confusionale. Per tali ragioni è stato incluso tra i prodotti di tabella 2A* e viene sottoposto al controllo dell'OPAC.

d. Programmi di assistenza alla Federazione Russa

Al pari di altri Paesi anche l'Italia ha deciso di assistere la Russia nel suo programma di distruzione delle armi chimiche.

Un impegno politico in tal senso era stato assunto nel 1998 dal Presidente del Consiglio Prodi, durante la visita a Roma del Presidente russo Eltsin. In tale occasione le due parti avevano dichiarato la loro intenzione di concludere un accordo per facilitare una distruzione rapida e sicura delle armi chimiche, con adeguata salvaguardia dell'ambiente.

In successivi incontri le parti hanno individuato il settore dell'assistenza italiana, che riguarderà la costruzione di un gasdotto, da realizzare in prossimità di uno degli impianti di distruzione delle armi chimiche; il programma è destinato anche a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali.

In virtù di un accordo sottoscritto nel gennaio 2000 e ratificato dal Parlamento nel marzo 2001, è stato pertanto concesso un contributo di 15 miliardi di lire per la realizzazione di opere infrastrutturali nell'ambito della costruzione di un impianto da utilizzare per la distruzione di armi chimiche. La Soc. Aquater del Gruppo ENI ha in tal senso ricevuto una commessa da parte del Governo russo per la fornitura e messa in posa di condotte per il trasporto di gas; la relativa intesa esecutiva è stata firmata lo scorso 17 ottobre tra la ditta italiana e l'Agenzia per il Munizionamento della Federazione russa.

e. I laboratori dell'OPAC

Fino ad ora un solo laboratorio italiano, appartenente alla Difesa, ha partecipato ai test di selezione dell'OPAC per la scelta dei laboratori certificati ai quali far analizzare i campioni prelevati durante le ispezioni. Esso non ha peraltro superato le prove, che sono molto selettive e presuppongono la disponibilità di apparecchiature sofisticate e di personale che abbia familiarità con aggressivi chimici di tipo avanzato.

A livello mondiale sono solo 12 i laboratori che a partire dal 1997, hanno superato la prova.

V. I problemi aperti

a. Argomenti di carattere generale

Nel corso del 2001 si sono tenute all'OPAC numerose consultazioni su questioni ancora non risolte, alcune risalenti all'epoca della Commissione Preparatoria, oppure emerse nel primo periodo di applicazione della Convenzione, tra i quali in particolare:

- criteri per migliorare la trasparenza delle informazioni messe a disposizione degli Stati Parte, pur nella necessaria tutela delle informazioni riservate relative ai processi industriali;
- parametri di valutazione dell'utilizzabilità delle vecchie armi chimiche e delle armi chimiche abbandonate;
- livelli delle basse concentrazioni per alcune sostanze chimiche sensibili;
- rischi derivanti dalle attività industriali e frequenza delle ispezioni;
- regimi di controllo delle esportazioni di alcune sostanze chimiche sensibili;
- programmi di conversione a fini consentiti di impianti di produzione di armi chimiche dismessi dopo l'entrata in vigore della Convenzione;
- approvazione di "accordi d'impianto" per siti già ispezionati di tabella 2;
- regimi di esportazione verso i Paesi non Parte;
- livelli delle concentrazioni delle sostanze chimiche di tabella 2A e 2A* e di tabella 3 ai fini delle dichiarazioni;
- estensione delle scadenze della Russia agli obblighi di distruggere le armi chimiche;
- facoltà degli ispettori di accedere alla documentazione delle industrie;
- metodi per la selezione delle industrie da ispezionare;
- misure per migliorare gli interventi in favore dei paesi in via di sviluppo nei settori connessi con la chimica industriale;
- misure di omogeneizzazione delle legislazioni nazionali di attuazione della Convenzione nei Paesi Parte;
- programmi di collaborazione internazionale per interventi in favore dei Paesi Parte in caso di impiego di aggressivi chimici;
- spettri di riferimento per le analisi speditive delle sostanze tossiche;
- modalità di aggregazione dei dati di produzione, importazione ed esportazione di prodotti chimici sottoposti al controllo;

- accordi bilaterali tra l'OPAC ed i Paesi Parte per l'immunità degli ispettori;
- aggiornamento della strumentazione degli ispettori;
- approvazione dei regolamenti finanziari dell'OPAC;
- condotta dei test di selezione dei laboratori certificati dell'OPAC;
- programmi di reclutamento e formazione degli ispettori;
- definizione di procedure per le ispezioni su sfida e per accertamenti sull'uso presunto di armi chimiche;
- criteri per determinare quali attrezzature specializzate devono essere distrutte negli impianti di produzione da riconvertire;
- valutazione della richiesta della Russia di utilizzare impianti industriali per sopperire alla carenza di adeguati impianti per la distruzione delle armi chimiche russe;
- approvazione del bilancio per il 2003.

b. La legislazione degli Stati Parte

Ogni Stato Parte, in applicazione dell'Articolo VII paragrafo 5 della Convenzione, è tenuto ad inserire nella propria legislazione adeguate misure per reprimere violazioni commesse dai propri cittadini. Il Segretariato ha più volte indicato che non tutti gli Stati hanno adottato misure legislative per tali violazioni e che solo alcuni hanno tenuto conto dell'obbligo di estensione extraterritoriale, come richiesto dall'Articolo VII paragrafo 1 (c).

L'obbligo di perseguire eventuali reati commessi da cittadini anche fuori del proprio territorio implica il coinvolgimento di altri Stati Parte; si rende pertanto necessario adottare norme di attuazione, negli ordinamenti interni, che consentano la cooperazione tra istanze giurisdizionali dei vari paesi e le relative modalità esecutive.

Il Segretariato ha anche avviato uno studio comparativo delle legislazioni nazionali di attuazione della Convenzione, da cui sono emerse sensibili differenze tra le sanzioni adottate dai vari Paesi.

c. La normativa italiana di applicazione

La normativa nazionale che disciplina le misure di attuazione della Convenzione (legge 18 novembre 1995, n. 496; legge 4 aprile 1997, n. 93; DPR 16 luglio 1997, n. 289) è stata elaborata a suo tempo senza il

sostegno di una adeguata esperienza e non mancano aspetti in cui è emersa l'opportunità di una sua correzione, anche ad evitare che le implicazioni negative si protraggano nel tempo. I principali aspetti che dovrebbero essere riesaminati riguardano la normativa penale.

Il sistema, ad avviso concorde delle Amministrazioni rappresentate nel Comitato Consultivo ed a maggior ragione delle Associazioni di categoria, necessita di una revisione, soprattutto per quanto attiene al regime sanzionatorio, in modo da armonizzarlo maggiormente con le legislazioni in vigore presso i nostri principali partners. Va rilevato che il problema si pone in un ambito normativo puramente interno italiano, in quanto la Convenzione si limita a stabilire l'obbligo dello Stato Parte di sanzionare le infrazioni, lasciandolo libero di definire tipo e entità delle sanzioni da applicare. È allo studio uno schema di disegno di legge per il quale si intende avviare al più presto il necessario concerto interministeriale.

d. I problemi connessi con l'import-export

La Convenzione si prefigge di facilitare il commercio internazionale dei prodotti chimici destinati a scopi pacifici; ogni Stato Parte è tenuto pertanto ad esaminare la propria legislazione nel settore del commercio di prodotti chimici sensibili per renderla compatibile con gli obiettivi e gli scopi della Convenzione.

Alcuni Paesi in via di sviluppo membri dell'OPAC sostengono che sia necessario modificare radicalmente i regimi di controllo delle esportazioni verso i Paesi Parte della Convenzione; secondo tali Paesi le restrizioni adottate dai Paesi facenti parte del Gruppo Australia, come l'Italia, sarebbero ormai superate e dovrebbero essere tolte. I paesi industrializzati affermano invece che le rispettive legislazioni sono state già adeguatamente modificate e che le normative interne non sono in contrasto con la Convenzione; a loro avviso la sussistenza di alcune limitazioni verso alcuni Stati Parte rientra nello spirito dell'Articolo I paragrafo 1 (d) della Convenzione, che vieta di assistere, incoraggiare o indurre chiunque a svolgere attività proibite.

Per quanto riguarda il nostro Paese, la regolamentazione applicata all'import-export deriva direttamente da specifica normativa comunitaria (tutti i Paesi dell'UE sono anche membri del Gruppo

Australia). Di tale normativa va sottolineato il carattere non discriminatorio anche nella sua concreta applicazione.

Il problema non mancherà di essere ripreso anche nelle prossime riunioni internazionali.

VI. Attività di rilievo nel corso del 2002

Le principali attività che impegneranno l'Autorità Nazionale nel corso del 2002 possono essere sintetizzate come segue:

- a) attuazione delle misure nazionali per ottemperare agli obblighi della Convenzione;
- b) accoglimento delle ispezioni dell'OPAC a impianti civili e militari;
- c) partecipazione alla VII Conferenza degli Stati Parte, alle riunioni del Consiglio Esecutivo ed ai lavori intersessionali dell'OPAC;
- d) revisione e aggiornamento della normativa nazionale di attuazione, anche a seguito delle nuove decisioni della Conferenza degli Stati Parte, che devono essere acquisite nella normativa nazionale di attuazione;
- e) attuazione dell'accordo bilaterale con la Russia per la realizzazione di una parte del gasdotto destinato ad alimentare l'impianto di distruzione delle armi chimiche di Schuch'ye;
- f) messa a punto definitiva e ratifica degli Accordi d'impianto per le future ispezioni dell'OPAC;
- g) ricerca di accordi bilaterali con l'OPAC per il riconoscimento delle garanzie relative all'attività degli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni;
- h) intensificazione dei rapporti con i paesi che non hanno ancora ratificato la Convenzione e segnatamente con quelli del Mediterraneo e del Medio Oriente, al fine di promuovere l'universalità della Convenzione;
- i) definizione di posizioni comuni in seno all'Unione Europea da adottare in seno all'OPAC;

- j) svolgimento di seminari ed incontri con le associazioni di categoria per definire una proposta da presentare alla Conferenza di revisione della Convenzione del 2003;
- k) svolgimento di esercizi di ispezioni su sfida per l'approntamento delle procedure nazionali.
- l) conduzione di un negoziato con gli USA per la definizione di procedure concordate per il caso di ispezioni su sfida a basi statunitensi nel territorio italiano.

VII. CONCLUSIONI

La Convenzione costituisce ormai uno dei pilastri fondamentali del disarmo internazionale e della non proliferazione delle armi di distruzione di massa, su cui si basa il sistema internazionale per il mantenimento della pace e della sicurezza.

Il crescente numero di adesioni dimostra in modo eloquente l'impegno concreto della comunità internazionale rivolto a realizzare un mondo privo di armi chimiche, per la salvaguardia del genere umano e dell'ambiente. Tale obiettivo potrà essere raggiunto solo attraverso l'universalità di applicazione della Convenzione e gli Stati Parte dovranno moltiplicare le loro iniziative per conseguire l'adesione dei ritardatari.

Il bilancio di questi primi quattro anni di applicazione della Convenzione è sostanzialmente positivo, anche se esistono problematiche di attuazione ancora da risolvere. D'altro canto, l'Organizzazione sta entrando in un periodo di grave crisi finanziaria, imputabile anche alla volontà di alcuni Stati Parte di ridurre le spese derivanti dall'applicazione della Convenzione ed alla gestione del Segretariato.

L'Organizzazione internazionale de L'Aja, deputata all'attuazione delle misure di verifica stabilite dalla Convenzione, ha ormai accumulato una notevole esperienza, dando prova di alta professionalità e di imparzialità. Le attività di verifica sono proseguite con qualche difficoltà a causa dei problemi finanziari, derivanti in genere da un mancato adeguamento del bilancio agli incrementi di spesa ed all'accresciuto scenario di verifica.

Il processo di eliminazione delle armi chimiche presenti negli arsenali di alcuni paesi è stato avviato e procede abbastanza regolarmente, anche se alcuni Paesi, come la Russia, per realizzare gli impianti di distruzione delle armi chimichea fronte di difficoltà finanziarie sollecitano l'aiuto degli altri Stati Parte. L'Italia ha inteso

partecipare agli aiuti per la Russia finanziando alcune opere infrastrutturali, da realizzare in uno degli impianti di distruzione, con un contributo di 7,7 milioni di EURO che saranno impiegati per costruire una parte del gasdotto destinato ad alimentare l'impianto. Altri paesi per loro conto hanno già avviato programmi di collaborazione, che intendono alleviare l'impegno complessivo della Russia, calcolato in almeno 3,5 miliardi di dollari. L'Unione Europea ha già avviato alcuni programmi e sta considerando di intervenire in modo più importante.

La Convenzione prescrive di distruggere tutti gli arsenali esistenti entro dieci anni dalla sua entrata in vigore, ossia entro il 2007, ma sia gli Stati Uniti che la Russia, dovendo investire notevoli risorse per la loro distruzione nel rispetto dei più recenti e stringenti requisiti di sicurezza e di protezione dell'ambiente, hanno già anticipato che sarà prevedibile un ritardo di almeno cinque anni sulle attuali scadenze della Convenzione.

La Convenzione da sola non potrà risolvere tutti i problemi connessi con l'esistenza delle armi chimiche, ma con la sua entrata in vigore ha di fatto delegittimato il loro impiego come strumento di guerra, anche in risposta ad una eventuale aggressione. Il successo della Convenzione dipenderà naturalmente dalla volontà degli Stati Parte di sottomettersi senza eccezioni o riserve agli obblighi internazionali, volontariamente assunti con la ratifica della Convenzione.

Rimane tuttavia un aspetto di preoccupazione per l'eventuale impiego di armi chimiche da parte del terrorismo, per combattere il quale sarà necessario impedire la proliferazione, individuare strutture di gestione delle emergenze e predisporre una legislazione adeguata per la prevenzione e repressione, anche a livello internazionale.

Per quanto riguarda le misure di attuazione a livello nazionale, le verifiche fin qui subite hanno confermato l'assoluto rispetto degli impegni assunti dal nostro Paese con la ratifica della Convenzione; non sono state rilevate violazioni ed il sistema di controllo nazionale in essere sarà in grado di garantire con fermezza il rispetto degli obblighi internazionali.

E' comunque avvertita l'esigenza di adeguare la legislazione vigente, nell'intento di renderla più omogenea con le norme adottate in materia anche dai nostri partners comunitari. Uno schema di

disegno di legge è a tal fine allo studio, e si conta di poter presto avviare il necessario concerto interministeriale al riguardo.

Sul piano internazionale, per evitare una riduzione dei programmi ed un ritardo nel conseguimento degli obiettivi, si dovranno individuare meccanismi atti a superare le attuali difficoltà finanziarie dell'OPAC.

ALLEGATI

- A) Stati Parte della Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche**
- B) Stati Firmatari che non hanno ancora ratificato la Convenzione**
- C) Stati Non Firmatari**
- D) Organizzazione per la Proibizione delle armi chimiche. Il Segretariato Tecnico**

PAGINA BIANCA

ALLEGATO A

STATI PARTE DELLA CONVENZIONE
SULLA PROIBIZIONE DELLE ARMI CHIMICHE
al 31 dicembre 2001

No.	Stato	Firma ¹	Deposito ²	Entrata in vigore
1.	Albania	14-01-93	11-05-94	29-04-97
2.	Algeria	13-01-93	14-08-95	29-04-97
3.	Argentina	13-01-93	02-10-95	29-04-97
4.	Armenia	19-03-93	27-01-95	29-04-97
5.	Australia	13-01-93	06-05-94	29-04-97
6.	Austria	13-01-93	17-08-95	29-04-97
7.	Azerbaijan	13-01-93	29-02-00	30-03-00
8.	Bahrain	24-02-93	28-04-97	29-04-97
9.	Bangladesh	14-01-93	25-04-97	29-04-97
10.	Belarus	14-01-93	11-07-96	29-04-97
11.	Belgium	13-01-93	27-01-97	29-04-97
12.	Benin	14-01-93	14-05-98	13-06-98
13.	Bolivia	14-01-93	14-08-98	13-09-98
14.	Bosnia and Herzegovina	16-01-97	25-02-97	29-04-97
15.	Botswana		31-08-98[a]	30-09-98
16.	Brazil	13-01-93	13-03-96	29-04-97
17.	Brunei Darussalam	13-01-93	28-07-97	27-08-97
18.	Bulgaria	13-01-93	10-08-94	29-04-97
19.	Burkina Faso	14-01-93	08-07-97	07-08-97
20.	Burundi	15-01-93	04-09-98	04-10-98
21.	Cameroon	14-01-93	16-09-96	29-04-97
22.	Canada	13-01-93	26-09-95	29-04-97
23.	Chile	14-01-93	12-07-96	29-04-97
24.	China	13-01-93	25-04-97	29-04-97
25.	Colombia	13-01-93	05-04-00	05-05-00
26.	Cook Islands	14-01-93	15-07-94	29-04-97
27.	Costa Rica	14-01-93	31-05-96	29-04-97
28.	Côte d'Ivoire	13-01-93	18-12-95	29-04-97
29.	Croatia	13-01-93	23-05-95	29-04-97
30.	Cuba	13-01-93	29-04-97	29-05-97
31.	Cyprus	13-01-93	28-08-98	27-09-98

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

32.	Czech Republic	14-01-93	06-03-96	29-04-97
33.	Denmark	14-01-93	13-07-95	29-04-97
34.	Dominica	02-08-93	12-02-01	14-03-01
35.	Ecuador	14-01-93	06-09-95	29-04-97
36.	El Salvador	14-01-93	30-10-95	29-04-97
37.	Equatorial Guinea	14-01-93	25-04-97	29-04-97
38.	Eritrea		14-02-00 [a]	15-03-00
39.	Estonia	14-01-93	26-05-99	25-06-99
40.	Ethiopia	14-01-93	13-05-96	29-04-97
41.	Fiji	14-01-93	20-01-93	29-04-97
42.	Finland	14-01-93	07-02-95	29-04-97
43.	France	13-01-93	02-03-95	29-04-97
44.	Gabon	13-01-93	08-09-00	08-10-00
45.	Gambia	13-01-93	19-05-98	18-06-98
46.	Georgia	14-01-93	27-11-95	29-04-97
47.	Germany	13-01-93	12-08-94	29-04-97
48.	Ghana	14-01-93	09-07-97	08-08-97
49.	Greece	13-01-93	22-12-94	29-04-97
50.	Guinea	14-01-93	09-06-97	09-07-97
51.	Guyana	06-10-93	12-09-97	12-10-97
52.	Holy See	14-01-93	12-05-99	11-06-99
53.	Hungary	13-01-93	31-10-96	29-04-97
54.	Iceland	13-01-93	28-04-97	29-04-97
55.	India	14-01-93	03-09-96	29-04-97
56.	Indonesia	13-01-93	12-11-98	12-12-98
57.	Iran (Islamic Republic of)	13-01-93	03-11-97	03-12-97
58.	Ireland	14-01-93	24-06-96	29-04-97
59.	Italy	13-01-93	08-12-95	29-04-97
60.	Jamaica	18-04-97	08-09-00	08-10-00
61.	Japan	13-01-93	15-09-95	29-04-97
62.	Jordan		29-10-97 [a]	28-11-97
63.	Kazakhstan	14-01-93	23-03-00	22-04-00
64.	Kenya	15-01-93	25-04-97	29-04-97
65.	Kiribati		07-09-00 [a]	07-10-00
66.	Kuwait	27-01-93	29-05-97	28-06-97
67.	Lao People's Democratic	13-05-93	25-02-97	29-04-97